



Sentenza n. 211/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Gianpiero D'Alia

Presidente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Primo Referendario

Sabrina Facciorusso

Primo Referendario, relatore

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto, iscritto al n. 22159 del registro di segreteria, sul

conto giudiziale n. 32374 proposto nei confronti di Banca Intesa San Paolo S.p.A

(già Banca Carime SPA, quest'ultima ex Carical s.p.a.) quale agente delle somme

affidate in riscossione mediante ruoli senza obbligo del non riscosso per riscosso

– Ambito di Cosenza - per l'esercizio finanziario 2015, rappresentata e difesa

dall'Avv. Mario Giudice presso il quale ha eletto domicilio pec

avv.mariogiudice@pec.it/fax 091 – 5078496), come da procura in atti

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio

Nella pubblica udienza del 18 settembre 2024, data per letta, con il consenso delle

parti presenti la relazione del giudice relatore, Primo Referendario Sabrina

Facciorusso; uditi l'Avv. Noemi Lucia, per delega del difensore costituito

dell'agente contabile Avv. Mario Giudice, e il Pubblico Ministero, nella persona

del Sostituto Procuratore Generale Gianpiero Madeo, i quali hanno concluso

come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per l'Amministrazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con **relazione n. 247/2019** è stato rimesso all'esame del Collegio il conto

giudiziale presentato dalla Banca Carime – ex Carical s.p.a. (poi UBI Banca s.p.a.

e oggi Intesa San Paolo s.p.a.) quale Ricevitore provinciale delle somme affidate

in riscossione mediante ruoli senza obbligo del non riscosso per riscosso delle

Imposte dirette- Ambito di Cosenza - per l'esercizio finanziario 2015.

In particolare, con la predetta relazione veniva rilevata la questione della

competenza territoriale del conto in esame, in applicazione degli indirizzi

formulati dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 2/2014/Cons. e n.

2/2015/Cons., resi su richiesta della Ragioneria Generale dello Stato e

dall'Agenzia delle Entrate e concernenti la procedura di presentazione del conto

giudiziale da parte di Equitalia S.p.a. nella sua qualità di agente della riscossione

di entrate erariali.

2. Con **decreto presidenziale del 4 settembre 2019** è stata fissata l'udienza di

discussione del giudizio di conto in esame per il giorno 12 novembre 2019. Con

decreto Presidenziale di pari data veniva nominato relatore del conto il dott.

Sergio Vaccarino. All'udienza del 12 novembre 2019 il Collegio, ritenuta

superata la questione preliminare sulla competenza territoriale, con l'ordinanza

n. 70/2019 ha disposto la restituzione al Magistrato istruttore del conto n. 32374

per il suo esame nel merito.

3. In data 4 novembre 2019 si è formalmente costituito in giudizio l'agente

contabile, con il ministero dell'Avv. Mario Giudice. In data 8 novembre 2019 ha

depositato memoria integrativa.

4. In esito allo svolgimento dell'istruttoria, in data 17/4/2024 è stata depositata

relazione integrativa n. 247/2019/2.

4.1. Rappresenta l'Istruttore che il conto è pervenuto alla Segreteria della Sezione

in data 15/4/2016, ed è stato reso dalla Banca Carime s.p.a – ex Carical s.p.a

(oggi UBI Banca s.p.a.) per la gestione avuta come esattore delle imposte dirette

della provincia di Cosenza per il periodo 2016 relativamente alle imposte affidate

per la riscossione mediante ruolo senza obbligo del non riscosso per riscosso.

È redatto sul modello previsto dalla normativa per la riscossione delle entrate

erariali, è firmato dalla Direzione Generale della Banca CARIME s.p.a. nella sua

qualità di agente per la riscossione delle Imposte Dirette, esattoria della

Provincia di Cosenza che attesta contestualmente la concordanza dei risultati del

conto con le scritture contabili dell'ambito territoriale. Il conto è altresì munito

dell'attestazione di regolarità del Direttore della Ragioneria Territoriale dello

Stato di Cosenza, rilasciata ai sensi dell'art. 623 del Regolamento di Contabilità

Generale dello Stato 23 maggio 1924 n.827 e dell'art. 17 del D.P.R. 30.6.1955 n.

1544.

Lo stesso riporta nella parte prima ("conto di diritto") una sezione indicante il

carico delle somme rimaste da riscuotere a fine dell'esercizio precedente per €

4.562.290,73; non riporta nessuna movimentazione nella sezione nel carico

dell'esercizio né del discarico (riscossioni) con una differenza a fine esercizio

uguale al carico iniziale. La sezione seconda ("conto di cassa") non riporta alcuna

movimentazione.

L'esame della gestione dell'agente contabile induce dunque l'Istruttore a dubitare

che sussista, nella specie, l'obbligo della resa del conto, trattandosi

verosimilmente di rapporti ormai esauriti e comunque rimasti privi di

movimentazioni fin dall'entrata in vigore della riforma del servizio di riscossione

di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

4.2. L'Istruttore ha dunque ricostruito il quadro normativo di riferimento.

Ha riferito che con il decreto n. 43/1988, attuativo della legge delega 4 ottobre

1986, n. 657, è stato riformato il sistema di riscossione dei tributi erariali, affidando ai concessionari la riscossione coattiva di tutte le imposte erariali, con decorrenza dall'1/01/1990.

Tale riforma, a seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 1999 del Servizio centrale della riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ha abolito le esattorie comunali e gli esattori privati con la cessazione delle funzioni dei ricevitori provinciali.

Con la circolare n. 20 del 5 giugno 1990 il Ministero delle Finanze — Servizio Centrale Riscossioni (nell'emanare, tra l'altro, le istruzioni relative alla soppressione delle Ricevitorie Provinciali) ha reso di tutta evidenza che l'attività dell'ex Ricevitore dal 1° gennaio 1990 sarebbe stata limitata alla contabilizzazione dei decreti concernenti le somme rimaste da riscuotere.

4.3. Nel caso di specie sarebbe quindi evidente che, a distanza di decenni dalla riforma del sistema della riscossione e in conseguenza della soppressione delle cessate esattorie, gli ex ricevitori non avrebbero ormai più alcuna “disponibilità” dei crediti e delle somme da riscuotere. Non sussisterebbe dunque nessuna gestione, dovendo essi, semmai, provvedere soltanto alla eventuale sistemazione scritturale delle partite rimaste pendenti, sulla base dei sopravvenuti provvedimenti relativi alle “tolleranze”, alle integrazioni d'aggio e alle relative compensazioni o alla registrazione di altre vicende comunque incidenti sui rapporti tra ex ricevitorie ed amministrazione.

Il conto in esame, che infatti non riporta alcuna movimentazione nella parte di diritto né in quella di cassa, rappresenterebbe unicamente i residui relativi ai debiti e ai crediti del cessato esattore delle imposte dirette ancora in essere dal 31 dicembre 1989, per così dire “cristallizzati” a quella data, alla cui sistemazione

contabile avrebbe dovuto provvedersi mediante i necessari provvedimenti amministrativi.

Non sussistendo, ormai, una “gestione” di denaro o di crediti per conto dell’amministrazione, ma semplicemente la regolazione dell’eventuale saldo da liquidare a chiusura del rapporto, è opinione dell’Istruttore che non venga in rilievo alcun maneggio di risorse pubbliche, di cui rendere il conto annuale. (cfr. Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenze n. 62, 63 e 64 del 15.7.2020).

La relazione conclude pertanto nel senso dell’improcedibilità del conto.

5. Con nuovo **decreto presidenziale n. 99/2024 del 17 aprile 2024** è stata fissata l’udienza di discussione del giudizio di conto in esame per il giorno 18 settembre 2024. Con decreto Presidenziale di pari data veniva nominata relatrice del conto la dott.ssa Sabrina Facciorusso.

6. L’agente contabile ha depositato memoria conclusiva in data 05/09/2024, affermando che il ruolo e la funzione del ricevitore provinciale di ambito, cessato da tempo in dipendenza del riassetto generale dell’attività di riscossione, non avrebbe previsto onere alcuno di attivazione per il recupero delle somme portate dai singoli ruoli e che il ricevitore provinciale non avrebbe avuto la disponibilità né dei singoli ruoli emessi dalle amministrazioni e presi in carico dall’esattore né dei nominativi dei debitori degli stessi, stante che l’art. 121 dell’abrogato DPR/1963 avrebbe fatto carico al ricevitore di acquisire solo il c.d. “riassunto” di ruolo, ossia l’elenco sintetico del carico affidato ai singoli esattori.

Dei ruoli in questione, quindi, nel conto depositato sarebbero indicati soltanto i numeri d’ordine con riferimento ai capitoli di bilancio dell’ente affidatario, così come originariamente indicati dall’esattore incaricato della riscossione il quale,

in considerazione della cessazione della relativa attività per effetto della riforma del servizio di riscossione, non avrebbe più trasmesso al Ricevitore alcun aggiornamento del “carico” riassuntivo, avendo verosimilmente provveduto direttamente con il nuovo soggetto istituzionale agente della riscossione al regolamento delle partite in sospeso anche in termini di tolleranze, sgravi, regolamento di aggi ed escussioni di cauzioni.

Ha quindi richiamato le pronunce di questa stessa Sezione Giurisdizionale nn. 460/2019 e 459/2019, rese in analoghe fattispecie pur relativamente ad esercizi finanziari temporalmente diversi, nelle quali -non avendo registrato i conti depositati ed esaminati “movimentazioni di denaro”, tali conti vennero ritenuti formalmente “regolari”, disponendosi il discarico, considerato anche che – come detto – l’attività di Ricevitoria era nei fatti e di diritto da tempo cessata.

Ha invero sostenuto che l’obbligo di presentazione del conto giudiziale annuale da parte dell’ex ricevitore non risulterebbe essere più attuale, per la evidente ormai pacificamente cessata funzione di maneggio di denaro.

Ha dunque condiviso le considerazioni e valutazioni svolte nella Relazione integrativa depositata dal Magistrato Istruttore. Ha invocato le pronunce della Sezione Giurisdizionale territoriale per la Regione Abruzzo nn. 62, 63 e 64/2020, menzionate peraltro anche nella relazione dell’Istruttore, le quali hanno qualificato in termini di improcedibilità i giudizi di conto di analoga tipologia di quelli in esame.

Ha quindi concluso chiedendo sia dichiarato definito il giudizio in termini di discarico e/o di cessazione della materia e/o di improcedibilità dichiarando liberato da ogni adempimento la Banca Intesa San Paolo S.p.A., anche quale successore di ex UBI BANCA S.p.A.

7. All'udienza del 18 settembre 2024, data per letta, con il consenso delle parti

presenti la relazione del giudice relatore, Primo Referendario Sabrina Facciorusso, ha avuto la parola l'Avv. Noemi Lucia - intervenuta per delega del difensore costituito dell'agente contabile, Avv. Mario Giudice - la quale si è riportata alla memoria depositata ed ha insistito nelle richieste rassegnate. Ha chiesto, inoltre, che il giudizio venisse assunto per la decisione.

Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Gianpiero Madeo, ha rassegnato le proprie conclusioni nell'interesse della legge e dell'erario ai sensi dell'art. 148 comma 3° cgc, evidenziando che si tratta di gestioni caratterizzate da rapporti oramai esauriti e di non essere al cospetto di un "agente contabile", concludendo per la improcedibilità del giudizio in oggetto. Nessuno è comparso per l'Amministrazione.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Magistrato relatore dubita, in via pregiudiziale, dell'attualità dell'obbligo di presentazione (da parte dell'agente contabile, ex ricevitore) e della necessità dell'esame (da parte di questa Corte) del conto giudiziale in esame, trattandosi verosimilmente di rapporti ormai esauriti e comunque rimasti privi di movimentazioni fin dall'entrata in vigore della riforma di cui al citato DPR n. 43 del 1988. Non sussistendo, ormai, una gestione di denaro o di crediti per conto dell'amministrazione, ma semplicemente la regolazione dell'eventuale saldo da liquidare a chiusura del rapporto, non sembrerebbe – rileva l'Istruttore - venire in rilievo alcun "maneggio" di risorse pubbliche, di cui rendere il conto annuale. A queste conclusioni ha aderito anche la difesa dell'agente contabile.

2. Le argomentazioni dell'Istruttore e quelle della difesa dell'Istituto bancario

sono condivise da questo Collegio, il quale ritiene che non sussistano i presupposti per lo svolgimento del giudizio di conto.

2.1. La necessità, nel caso di specie, di qualificare o meno in termini di “agente contabile” l’Istituto bancario costituito, rende opportuno operare un breve *excursus* della normativa in materia.

Come è noto, la definizione generale di “agente contabile” è rinvenibile all’articolo 178 del Regolamento di contabilità generale dello Stato di cui al RD 23 maggio 1924, n. 827, da leggere alla luce dell’art. 74 della legge di contabilità generale dello Stato (RD 18 novembre 1923, n. 2440, come rinnovato dopo il d.P.R. 30 giugno 1972, n. 727). In particolare, sotto la denominazione di “agenti contabili” dell’amministrazione si possono ritenere ricompresi:

a) gli agenti che, con qualsiasi titolo, sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate e di versarne le somme nelle casse dell’amministrazione stessa;

b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute all’amministrazione o le altre delle quali questa diventa debitrice, che eseguono i pagamenti delle spese per conto dell’amministrazione e che disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali loro affidati;

c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro oppure sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti all’amministrazione;

d) gli impiegati dell’amministrazione o anche terzi cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza;

e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza

dell'amministrazione (c.d. agenti contabili "di fatto").

L'art. 74 RD 18 novembre 1923, n. 2440 (recante "*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*") fa riferimento, a sua volta, agli "*agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricavano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti*".

Tanto premesso, a norma dell'art. 137 cgc, la Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge (cfr. 44 T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti - RD 12 luglio 1934, n. 1214).

A sua volta, l'art. 610 del Regolamento n. 827 del 1923 stabilisce l'obbligo di carattere generale, gravante su tutti gli agenti contabili, di rendere ogni anno alla Corte dei conti "*oltre alle dimostrazioni ed ai conti amministrativi (...) il conto giudiziale della loro gestione*", salve le deroghe tassative (inter alia, si rammenta la deroga di cui all'art. 32 reg. cont. gen. Dello Stato secondo cui "*non devono rendere conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto*".

Va, poi, ricordato che il giudizio di conto non riguarda i beni immobili e quelli considerati tali ai fini inventariali, come ad esempio "i musei, le pinacoteche, le biblioteche, gli osservatori ed altri istituti congeneri colle raccolte artistiche e scientifiche che vi si contengono" (cfr. art. 7 reg. cont. gen. St.); si tratta di beni che, in disparte l'inclusione nel c.d. "demanio culturale", si caratterizzano per l'assenza di una ordinaria movimentazione di "magazzino" in entrata e in uscita,

stante la tendenziale permanenza dei beni stessi nelle universalità di cui fanno parte.

2.2. Ciò posto, non v'è dubbio che la figura dell'agente contabile assoggettato al regime del giudizio di conto sia connotata dal "maneggio", di "denaro" o di "materie", ossia per gestioni tipicamente di "cassa" o di "magazzino", con esistenze iniziali e rimanenze finali, con i connessi movimenti in carico e scarico. Precipuamente l'esigenza di registrare e rendicontare tutti i movimenti della "gestione contabile" e il relativo risultato a saldo (ossia di giustificare il debito o il credito dell'agente contabile come risultato delle operazioni di "gestione" da lui compiute) impone la presentazione del conto giudiziale, in esito al quale la Corte dei conti provvede al discarico o alla dichiarazione di irregolarità, con o senza addebito.

Sicché, come correttamente rilevato dall'istruttore e dall'Istituto bancario non v'è spazio per un giudizio di conto laddove non vi sia, neppure in astratto, una "gestione contabile", ossia laddove all'agente contabile non sia demandata l'esecuzione di quelle normali operazioni di "carico" e "scarico" che determinano il risultato finale della gestione stessa e comportano, oltre all'assunzione di responsabilità contabile, anche l'obbligo di rendimento del conto giudiziale connesso, per l'appunto, al maneggio (ancorché inteso in senso lato, come immediata disponibilità materiale ovvero giuridica) del denaro, dei beni, dei crediti o valori che dir si voglia, affidatigli dall'amministrazione.

Nel caso di specie si conviene con l'Istruttore laddove afferma che, a distanza di decenni dalla riforma del sistema della riscossione e in conseguenza della soppressione delle cessate esattorie, gli "ex ricevitori" non hanno ormai più alcuna possibilità di disporre, né materialmente, né giuridicamente, dei crediti e

delle somme da riscuotere. Essi non hanno, dunque, possibilità di effettuare quelle operazioni di “gestione contabile” dei crediti o delle somme riscosse che dovrebbero trovare rappresentazione nel “conto giudiziale” e che dovrebbero formare l’oggetto del giudizio sul conto stesso, dovendo essi, semmai, provvedere soltanto alla eventuale sistemazione scritturale delle partite rimaste pendenti, sulla base dei sopravvenienti provvedimenti relativi alle “tolleranze”, alle integrazioni d’aggio e alle relative compensazioni o alla registrazione di altre vicende comunque incidenti sui rapporti tra ex ricevitorie ed amministrazione.

Queste ultime vicende del rapporto, peraltro, si svolgono e si esauriscono a livello amministrativo, senza comportare l’assoggettamento al regime del giudizio di conto; attengono, propriamente, alla definitiva sistemazione amministrativa prima ancora che alla liquidazione delle reciproche obbligazioni tra ex-ricevitore e amministrazione, ma non a fatti di “gestione” dell’ex ricevitore avvenuti negli esercizi di riferimento; in quanto tali, possono ben essere registrate in contabilità e se del caso formare oggetto di conto amministrativo, ma non anche di conto giudiziale.

Venute meno le esattorie, infatti, sono venuti meno anche i compiti dei ricevitori, con il passaggio delle relative funzioni ai nuovi concessionari. Gli ex ricevitori sono rimasti estranei alle vicende attinenti all’esazione dei crediti in precedenza affidati agli esattori (ivi incluse, tra le altre, quelle connesse alla c.d. “rottamazione” e all’annullamento dei ruoli ante riforma).

Pertanto, il conto giudiziale in esame presenta la peculiarità di non registrare alcun movimento (dunque, alcun atto di gestione), né in carico, né in discarico, come peraltro osservato anche dal Pubblico Ministero in udienza il quale, per queste ragioni, ha concluso per l’improcedibilità del conto.

